



Approvazione del modello di comunicazione per la definizione dei versamenti e dei carichi iscritti a ruolo sospesi a seguito degli eventi sismici del settembre 1997 nel territorio delle Regioni Marche ed Umbria e dell'ottobre 2002 nel territorio delle regioni Molise e Puglia.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

DISPONE

1. Approvazione del modello di comunicazione per la definizione dei versamenti e dei carichi iscritti a ruolo sospesi a seguito degli eventi sismici del settembre 1997 nel territorio delle regioni Marche ed Umbria e dell'ottobre 2002 nel territorio delle regioni Molise e Puglia.

1.1 È approvato il modello di comunicazione per la definizione dei versamenti e dei carichi iscritti a ruolo sospesi a seguito degli eventi sismici del settembre 1997 nel territorio delle regioni Marche ed Umbria e dell'ottobre 2002 nel territorio delle regioni Molise e Puglia, unitamente alle relative istruzioni, da presentare ai sensi dell'articolo 2, comma 109, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dell'articolo 2, comma 1, del decreto legge 8 aprile 2008, n. 61, convertito dalla legge 6 giugno 2008, n. 103, dell'articolo 3, comma 5, del decreto legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201, e dell'articolo 6, commi 4-bis e 4-ter, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

1.2 La comunicazione di cui al punto 1.1 deve essere presentata dai soggetti che si sono avvalsi della sospensione dei termini relativi ai versamenti di natura tributaria, in seguito agli eventi sismici del 26 settembre 1997, che hanno colpito il territorio delle regioni Marche ed Umbria ed agli eventi sismici del 31 ottobre 2002, che hanno colpito il territorio delle regioni Molise e Puglia.

1.3 La comunicazione di cui al punto 1.1 è composta dal frontespizio, riguardante l'informativa sul trattamento dei dati personali ed i dati identificativi del soggetto richiedente, e da tre quadri, A, B e C, contenenti rispettivamente i dati relativi all'ammontare dovuto per ciascun tributo, ritenuta o carico iscritto a ruolo oggetto della definizione.

2. Reperibilità del modello.

2.1 Il modello di cui al punto 1.1 è reso disponibile gratuitamente dall'Agenzia delle entrate in formato elettronico sul sito internet www.agenziaentrate.it.

2.2 Il modello può essere, altresì, prelevato da altri siti internet, a condizione che lo stesso sia conforme, per struttura e sequenza, a quello approvato con il presente provvedimento e rechi l'indirizzo del sito dal quale è stato prelevato, nonché gli estremi del presente provvedimento.

2.3 Il modello può essere riprodotto con stampa monocromatica, realizzata in colore nero, mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti, che comunque garantiscano la chiarezza e la leggibilità del modello nel tempo.

2.4 E' consentita la stampa del modello nel rispetto della conformità grafica, al modello approvato, e della sequenza dei dati.

3. Modalità e termini di presentazione della comunicazione.

3.1 La comunicazione, redatta sul modello approvato con il presente provvedimento, è presentata direttamente o spedita a mezzo raccomandata entro il 16

giugno 2009 all'Ufficio dell'Agenzia delle entrate competente per territorio alla data dell'evento sismico nella regione interessata.

3.2 E' fatto comunque obbligo al contribuente di conservare copia della comunicazione debitamente sottoscritta.

Motivazioni

L'articolo 2, comma 109, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, prevede la definizione delle posizioni dei soggetti che hanno usufruito delle sospensioni dei termini dei versamenti tributari e contributivi e dei carichi iscritti a ruolo che hanno interessato le regioni Marche ed Umbria nel 1997.

L'articolo 2, comma 1, del decreto legge 8 aprile 2008, n. 61, convertito dalla legge 6 giugno 2008, n. 113, stabilisce che i tributi, i contributi ed i carichi iscritti a ruolo, oggetto della sospensione, sono restituiti in misura ridotta al quaranta per cento, senza aggravio di sanzioni ed interessi, mediante rateizzazione in centoventi rate mensili.

L'articolo 3, comma 2, del decreto legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201, stabilisce che, al fine di usufruire della sopra citata definizione agevolata, i soggetti interessati corrispondono l'ammontare dovuto per ciascun tributo o contributo ovvero per ciascun carico iscritto a ruolo oggetto delle sospensioni, al netto dei versamenti già eseguiti, ridotto al quaranta per cento, in centoventi rate mensili di pari importo da versare entro il giorno 16 di ciascun mese a decorrere da giugno 2009.

Il comma 5 del citato articolo 3 del decreto legge n. 162 del 2008 demanda ad un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate la determinazione delle modalità e dei dati relativi alla definizione e del termine di presentazione del modello.

I commi *4-bis e 4-ter* dell'articolo 6 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, prevedono che le procedure di definizione dei versamenti sospesi e degli adempimenti tributari diversi dai versamenti, di cui al citato decreto legge n. 162 del 2008, per i soggetti

danneggiati dagli eventi sismici del 1997 nel territorio delle regioni Marche ed Umbria, si applicano altresì per i soggetti residenti o aventi domicilio nei territori delle regioni Molise e Puglia (province di Campobasso e Foggia), colpiti dagli eventi sismici del 31 ottobre 2002 e individuati con i decreti del Ministro dell'Economia e delle finanze del 14 e 15 novembre 2002 e del 9 gennaio 2003.

In attuazione delle sopra citate disposizioni, è emanato il presente provvedimento, con il quale viene approvato il modello di comunicazione per la definizione dei versamenti e dei carichi iscritti a ruolo sospesi a seguito degli eventi sismici del settembre 1997 nel territorio delle regioni Marche ed Umbria e dell'ottobre 2002 nel territorio delle regioni Molise e Puglia, unitamente alle relative istruzioni.

Il termine di presentazione della comunicazione, redatta sul modello approvato con il presente provvedimento, è stabilito al 16 giugno 2009.

Si riportano i riferimenti normativi del presente provvedimento.

Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle Entrate.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art.11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lett. a); art. 73, comma 4);

Statuto dell'Agenzia delle Entrate, approvato con delibera del Comitato Direttivo n. 6 del 13 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle Entrate, approvato con delibera del Comitato direttivo n. 4 del 30 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);

Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 febbraio 2001, concernente disposizioni recanti le modalità di avvio delle Agenzie fiscali e l'istituzione del ruolo speciale provvisorio del personale dell'Amministrazione finanziaria, emanato a norma degli articoli 73 e 74 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Disciplina normativa di riferimento.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 settembre 1997, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza nei territori delle regioni Marche e Umbria colpite dalla crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997;

Ordinanza ministeriale 28 settembre 1997, n. 2668, concernente interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti alla crisi sismica iniziata il giorno 26 settembre 1997 che ha colpito il territorio delle regioni Marche e Umbria;

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2002, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza in ordine ai gravi eventi sismici verificatisi il giorno 31 ottobre 2002 nel territorio della provincia di Campobasso;

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 novembre 2002, concernente l'estensione territoriale della dichiarazione dello stato di emergenza in ordine ai gravi eventi sismici verificatisi il giorno 31 ottobre 2002 che hanno interessato il territorio della provincia di Campobasso anche al territorio della provincia di Foggia;

Decreto legge 4 novembre 2002, n. 245, concernente interventi urgenti a favore delle popolazioni colpite dalle calamità naturali nelle regioni Molise, Sicilia e Puglia, nonché ulteriori disposizioni in materia di protezione civile;

Decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze del 14 novembre 2002, riguardante la sospensione dei termini relativi agli adempimenti di obblighi tributari aventi scadenza nel periodo dal 31 ottobre 2002 al 31 marzo 2003 a favore dei soggetti residenti, alla data del 31 ottobre 2002, in taluni comuni della provincia di Campobasso interessati dagli eventi sismici verificatisi nella stessa data del 31 ottobre 2002;

Decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze del 15 novembre 2002, riguardante la sospensione dei termini relativi agli adempimenti di obblighi tributari aventi scadenza nel periodo dal 31 ottobre 2002 al 31 marzo 2003 a favore dei soggetti residenti, alla data del 31 ottobre 2002, in alcuni comuni della provincia di Campobasso e in un comune della provincia di Foggia, interessati dagli eventi sismici verificatisi nella stessa data del 31 ottobre 2002;

Decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze del 9 gennaio 2003, riguardante la sospensione dei termini relativi agli adempimenti degli obblighi tributari per i soggetti residenti nei territori dei comuni di Provvidenti e Pietra Montecorvino;

Legge 24 dicembre 2007, n. 244, concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008);

Decreto legge 8 aprile 2008, n. 61 convertito, senza modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 103, riguardante disposizioni finanziarie urgenti in materia di protezione civile;

Decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, riguardante disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie;

Decreto legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201, riguardante interventi urgenti in materia di adeguamento dei

prezzi di materiali da costruzione, di sostegno ai settori dell'autotrasporto, dell'agricoltura e della pesca professionale, nonché di finanziamento delle opere per il G8 e definizione degli adempimenti tributari per le regioni Marche ed Umbria, colpite dagli eventi sismici del 1997;

Decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, riguardante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e imprese e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale;

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 29 dicembre 2008, riguardante la ripresa degli adempimenti tributari non eseguiti per effetto delle sospensioni disposte in seguito agli eventi sismici del 26 settembre 1997 che hanno colpito il territorio delle regioni Marche ed Umbria;

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate dell'11 marzo 2009, riguardante la ripresa degli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto delle sospensioni disposte in seguito agli eventi sismici del 31 ottobre 2002 che hanno colpito il territorio delle regioni Molise e Puglia.

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell'Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma, 10 aprile 2009

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Attilio Befera

COMUNICAZIONE PER LA DEFINIZIONE DEI VERSAMENTI E DEI CARICHI ISCRITTI A RUOLO SOSPESI A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI DEL SETTEMBRE 1997 NEL TERRITORIO DELLE REGIONI MARCHE ED UMBRIA E DELL'OTTOBRE 2002 NEL TERRITORIO DELLE REGIONI MOLISE E PUGLIA.

(ARTICOLO 3 DEL DECRETO LEGGE 23 OTTOBRE 2008, N. 162, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 22 DICEMBRE 2008, N. 201, ED ARTICOLO 6 DEL DECRETO LEGGE 29 NOVEMBRE 2008, N. 185, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 28 GENNAIO 2009, N. 2).

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003.

Il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali", prevede un sistema di garanzie a tutela dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali.

Di seguito si illustra sinteticamente come verranno utilizzati i dati contenuti nel presente modello e quali sono i diritti riconosciuti al cittadino.

Finalità del trattamento

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate desiderano informarLa, anche per conto degli altri soggetti a ciò tenuti, che nel modello sono presenti alcuni dati personali che verranno trattati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dall'Agenzia delle Entrate per le finalità di accertamento dei dati dichiarati.

I dati in possesso del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'Agenzia delle Entrate possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici in presenza di una norma di legge o di regolamento, ovvero, quando tale comunicazione sia comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali, previa comunicazione al Garante del contribuente.

Gli stessi dati possono, altresì, essere comunicati a privati o enti pubblici economici qualora ciò sia previsto da una norma di legge o di regolamento.

Dati personali

I dati richiesti nel modello devono essere indicati obbligatoriamente ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201, e dell'articolo 6, comma 4-bis, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Modalità del trattamento

Il modello di comunicazione per la definizione dei versamenti e dei carichi iscritti a ruolo sospesi a seguito degli eventi sismici del settembre 1997 nel territorio delle regioni Marche ed Umbria e dell'ottobre 2002 nel territorio delle regioni Molise e Puglia, da presentare ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201, e dell'articolo 6, comma 4-bis, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, può essere presentato direttamente o spedito a mezzo raccomandata all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente per territorio alla data dell'evento sismico nella regione interessata.

Tali dati verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire anche mediante verifiche dei dati contenuti nel modello:

- con altri dati in possesso del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'Agenzia delle Entrate, anche forniti, per obbligo di legge, da altri soggetti;
- con dati in possesso di altri organismi.

Titolari del trattamento

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate assumono la qualifica di "titolare del trattamento dei dati personali" quando tali dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo.

In particolare sono titolari il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, presso i quali è conservato ed esibito, a richiesta, l'elenco dei responsabili.

Responsabili del trattamento

I "titolari del trattamento" possono avvalersi di soggetti nominati "responsabili".

In particolare, l'Agenzia delle Entrate si avvale della So.ge.i. S.p.a., quale responsabile esterno del trattamento dei dati, in quanto partner tecnologico cui è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe Tributaria.

Diritti dell'interessato

Presso il titolare, o i responsabili del trattamento, l'interessato in base all'art. 7 del D.Lgs. n. 196 del 2003, può accedere ai propri dati personali per verificarne l'utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, ovvero per cancellarli od opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge.

Tali diritti possono essere esercitati mediante richiesta rivolta a:

- Ministero dell'Economia e delle Finanze, via XX Settembre, 97 - 00187 Roma;
- Agenzia delle Entrate, via Cristoforo Colombo, 426 c/d - 00145 Roma.

Consenso

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, in quanto soggetti pubblici, non devono acquisire il consenso degli interessati per poter trattare i loro dati personali.

Gli intermediari non devono acquisire il consenso per il trattamento dei dati personali, in quanto il loro conferimento è obbligatorio per legge.

La presente informativa viene data in generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati.

COMUNICAZIONE PER LA DEFINIZIONE DEI VERSAMENTI E DEI CARICHI ISCRITTI A RUOLO SOSPESI A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI DEL SETTEMBRE 1997 NEL TERRITORIO DELLE REGIONI MARCHE ED UMBRIA E DELL'OTTOBRE 2002 NEL TERRITORIO DELLE REGIONI MOLISE E PUGLIA

(Articolo 3 del decreto legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201,
ed articolo 6 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2)

UFFICIO DI _____

DATI DEL CONTRIBUENTE	CODICE FISCALE _____ PARTITA IVA _____	
Persone fisiche	Cognome _____ Nome _____ Sesso (barrare la relativa casella) M <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>	Data di nascita _____ Comune (o Stato estero) di nascita _____ Provincia (sigla) _____ <small>giorno mese anno</small>
	Residenza anagrafica o (se diverso) Domicilio fiscale _____ Comune _____ Provincia (sigla) Codice comune _____ C.a.p. _____ Tipologia (via, piazza, ecc.) Indirizzo _____ Numero civico _____ Frazione _____	
Soggetti diversi dalle persone fisiche	Denominazione o ragione sociale _____ Natura giuridica _____	
	Sede legale _____ Comune _____ Provincia (sigla) Codice comune _____ C.a.p. _____ Tipologia (via, piazza, ecc.) Indirizzo _____ Numero civico _____ Frazione _____	
	Domicilio fiscale (se diverso dalla sede legale) _____ Comune _____ Provincia (sigla) Codice comune _____ C.a.p. _____ Tipologia (via, piazza, ecc.) Indirizzo _____ Numero civico _____ Frazione _____	
Soggetti non residenti	Stato estero di residenza _____ Codice Stato estero _____ Numero di identificazione fiscale estero _____	
RISERVATO A CHI FIRMA LA COMUNICAZIONE PER CONTO DI ALTRI (es. tutore di minore, erede, rappresentante di società)	Codice fiscale del sottoscrittore _____ Codice carica _____ Codice fiscale società dichiarante _____ Cognome _____ Nome _____ Sesso (barrare la relativa casella) M <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>	Data di nascita _____ Comune (o Stato estero) di nascita _____ Provincia (sigla) _____ <small>giorno mese anno</small>
Quadri compilati	Numero Quadri A compilati _____ Numero Quadri B compilati _____ Numero Quadri C compilati _____	
FIRMA	Data _____ FIRMA _____ <small>giorno mese anno</small>	

COMUNICAZIONE PER LA DEFINIZIONE DEI VERSAMENTI E DEI CARICHI ISCRITTI A RUOLO SOSPESI A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI DEL SETTEMBRE 1997 NEL TERRITORIO DELLE REGIONI MARCHE ED UMBRIA E DELL'OTTOBRE 2002 NEL TERRITORIO DELLE REGIONI MOLISE E PUGLIA

(Decreto legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201, e decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2)

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

PREMESSA

L'articolo 2, comma 109, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, prevede la definizione delle posizioni dei soggetti che hanno usufruito delle sospensioni dei termini dei versamenti tributari e contributivi e dei carichi iscritti a ruolo che hanno interessato le regioni Marche ed Umbria nel 1997. L'articolo 2, comma 1, del decreto legge 8 aprile 2008, n. 61, convertito dalla legge 6 giugno 2008, n. 113, stabilisce che i tributi, i contributi ed i carichi iscritti a ruolo, oggetto della sospensione, sono restituiti in misura ridotta al quaranta per cento, senza aggravio di sanzioni ed interessi, mediante rateizzazione in centoventi rate mensili.

L'articolo 3, comma 2, del decreto legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201, stabilisce che, al fine di usufruire della sopra citata definizione agevolata, i soggetti interessati corrispondono l'ammontare dovuto per ciascun tributo o contributo ovvero per ciascun carico iscritto a ruolo oggetto delle sospensioni, al netto dei versamenti già eseguiti, ridotto al quaranta per cento, in centoventi rate mensili di pari importo da versare entro il giorno 16 di ciascun mese a decorrere da giugno 2009.

Il comma 5 del citato articolo 3 del decreto legge n. 162 del 2008 demanda ad un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate la determinazione delle modalità e dei dati relativi alla definizione e del termine di presentazione del modello.

I commi 4-bis e 4-ter dell'articolo 6 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, prevedono che le procedure di definizione dei versamenti sospesi e degli adempimenti tributari diversi dai versamenti, di cui al citato decreto legge n. 162 del 2008, per i soggetti danneggiati dagli eventi sismici del 1997 nel territorio delle regioni Marche ed Umbria, si applicano altresì per i soggetti residenti o aventi domicilio nei territori delle regioni Molise e Puglia (province di Campobasso e Foggia), colpiti dagli eventi sismici del 31 ottobre 2002 e individuati con i decreti del Ministro dell'Economia e delle finanze del 14 e 15 novembre 2002 e del 9 gennaio 2003.

PRESENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE

Soggetti interessati alla presentazione del modello

La comunicazione deve essere presentata da tutti i soggetti che avevano la residenza, il domicilio, la sede legale od operativa nel territorio delle regioni Marche ed Umbria, colpito dagli eventi sismici del 26 settembre 1997, e nel territorio delle regioni Molise e Puglia, colpito agli eventi sismici del 31 ottobre 2002, e che, a seguito dei predetti eventi, si sono avvalsi della sospensione dei termini relativi ai versamenti di natura tributaria.

Modalità e termini di presentazione

La comunicazione deve essere presentata direttamente o spedita a mezzo raccomandata entro il 16 giugno 2009 all'Ufficio dell'Agenzia delle entrate competente per territorio alla data dell'evento sismico nella regione interessata.

E' fatto comunque obbligo al contribuente di conservare copia della comunicazione debitamente sottoscritta.

Reperibilità del modello

Il modello da utilizzare per la redazione dell'istanza è reperibile in formato elettronico sul sito internet www.agenziaentrate.it, dal quale può essere prelevato gratuitamente.

È consentita la riproduzione con stampa monocromatica realizzata in colore nero mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti, che comunque garantiscano la chiarezza e la leggibilità del modello nel tempo.

ATTENZIONE: tutti gli importi da indicare nella presente comunicazione vanno espressi in euro, con arrotondamento all'unità: per eccesso, se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi di euro (es.: 55,50 diventa 56; 55,51 diventa 56); per difetto, se inferiore a detto limite (es.: 55,49 diventa 55).

Ufficio competente

Indicare l'Ufficio dell'Agenzia delle entrate competente per territorio alla data dell'evento sismico nella regione interessata, al quale è presentata o spedita la comunicazione.

DATI DEL CONTRIBUENTE

Codice fiscale

Indicare il codice fiscale del soggetto interessato.

Partita IVA

Indicare la partita IVA del soggetto interessato, se detenuta.

Persone fisiche

Le persone fisiche devono indicare negli appositi campi: il cognome, il nome, il sesso, la data di nascita, il comune e la sigla della provincia di nascita. In caso di nascita all'estero, nello spazio riservato all'indicazione del comune, va riportato solo lo Stato estero di nascita.

Inoltre, devono essere indicati i dati relativi all'attuale residenza anagrafica ovvero al domicilio fiscale, se è diverso dalla residenza anagrafica.

Soggetti diversi dalle persone fisiche

Per i soggetti diversi dalle persone fisiche indicare la denominazione o la ragione sociale risultante dall'atto costitutivo. La denominazione deve essere riportata senza abbreviazioni, ad eccezione della natura giuridica che deve essere indicata in forma contratta (esempio: s.a.s. per società in accomandita semplice).

Il codice corrispondente alla "Natura giuridica" del soggetto richiedente, da indicare nell'apposita casella, deve essere desunto dalla relativa tabella riportata nelle istruzioni per la compilazione dei modelli di dichiarazione UNICO, disponibili alla data di presentazione della comunicazione e pubblicati sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.

Indicare inoltre i dati relativi all'attuale sede legale e, per i soggetti il cui domicilio fiscale non coincide con la sede legale, riportare anche quelli del domicilio fiscale.

Soggetti non residenti

I soggetti non residenti devono indicare, inoltre, lo Stato estero di residenza e il relativo codice rilevabile dall'elenco degli Stati esteri allegato alle istruzioni del modello Unico e pubblicato nel sito internet dell'Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it.

Riservato a chi firma la comunicazione per conto di altri

Il presente riquadro deve essere compilato soltanto nel caso in cui il dichiarante sia un soggetto diverso da colui che sottoscrive la presente comunicazione (ad esempio tutore di minore, erede, rappresentante di società). Nel caso in cui il dichiarante sia un soggetto diverso da persona fisica la comunicazione deve essere sottoscritta, a pena di nullità, dal rappresentante legale della società o ente dichiarante o, in mancanza, da chi ne ha l'amministrazione anche di fatto o dal rappresentante negoziale. Devono essere indicati il codice fiscale, il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita del soggetto che sottoscrive la dichiarazione e, nell'ipotesi in cui il rappresentante legale della società o dell'ente dichiarante sia una società, va indicato anche il codice fiscale di quest'ultima. Per quanto riguarda il codice di carica, lo stesso deve essere desunto dalla relativa tabella presente nelle istruzioni per la compilazione dei modelli di dichiarazione UNICO, disponibili alla data di presentazione della presente comunicazione e pubblicati nel sito internet dell'Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it.

Quadri compilati

Indicare nelle rispettive caselle il numero di quadri A, B o C compilati, contenenti rispettivamente i dati relativi all'ammontare dovuto per ciascun tributo, ritenuta o carico iscritto a ruolo oggetto della definizione.

Firma della comunicazione

La comunicazione deve essere datata e sottoscritta dal contribuente.

QUADRO A : TRIBUTI OGGETTO DI DEFINIZIONE

Nella sezione I **"Tributi"**, indicare il periodo d'imposta oggetto della definizione ed i dati relativi ai tributi che si intendono definire.

In particolare, indicare:

- nella **colonna 1** il codice tributo;
- nella **colonna 2** l'importo dovuto;
- nella **colonna 3** l'importo già versato prima della definizione;
- nella **colonna 4** l'importo da versare, pari al 40% della differenza tra l'importo di colonna 2 e quello di colonna 3.

Nella sezione II **"Modalità di pagamento"**, barrare alternativamente la casella **"pagamento in un'unica soluzione" ovvero "pagamento rateale"**, in funzione della scelta operata.

Qualora si opti per il pagamento in un'unica soluzione, dopo aver barrato la relativa casella, indicare la data del versamento e l'importo versato, che deve corrispondere al totale della colonna 4 della Sezione I.

Qualora si opti per il pagamento rateale, dopo aver barrato la relativa casella, indicare:

- il numero complessivo delle rate mensili (massimo 120) di cui si intende fruire;
- la data del versamento della prima rata, il numero complessivo di rate versate con il relativo importo;
- il numero delle rate ancora da versare con il relativo importo.

I codici tributo da utilizzare per l'effettuazione dei versamenti dei tributi oggetto della definizione sono quelli utilizzati per il modello F24.

Qualora la definizione riguardi i tributi relativi a più di due periodi di imposta, vanno compilati uno o più quadri aggiuntivi, numerando progressivamente la casella **"Quadro A n."**, posta in alto a destra.

QUADRO B : RITENUTE OGGETTO DI DEFINIZIONE

ATTENZIONE: il presente quadro va compilato esclusivamente dai sostituti d'imposta.

Nella sezione I **"Ritenute"**, indicare il periodo d'imposta oggetto della definizione ed i dati relativi alle ritenute che si intendono definire.

In particolare, indicare:

- nella **colonna 1** il codice ritenuta;
- nella **colonna 2** l'importo dovuto;
- nella **colonna 3** l'importo già versato prima della definizione;
- nella **colonna 4** l'importo da versare, pari al 40% della differenza tra l'importo di colonna 2 e quello di colonna 3.

Nella sezione II **"Modalità di pagamento"**, barrare alternativamente la casella **"pagamento in un'unica soluzione" ovvero "pagamento rateale"**, in funzione della scelta operata.

Qualora si opti per il pagamento in un'unica soluzione, dopo aver barrato la relativa casella, indicare la data del versamento e l'importo versato, che deve corrispondere al totale della colonna 4 della Sezione I.

Qualora si opti per il pagamento rateale, dopo aver barrato la relativa casella, indicare:

- il numero complessivo delle rate mensili (massimo 120) di cui si intende fruire;
- la data del versamento della prima rata, il numero complessivo di rate versate con il relativo importo;
- il numero delle rate ancora da versare con il relativo importo.

I codici da utilizzare per l'effettuazione dei versamenti delle ritenute oggetto della definizione sono quelli utilizzati per il modello F24.

Qualora la definizione riguardi le ritenute relative a più di due periodi di imposta, vanno compilati uno o più quadri aggiuntivi, numerando progressivamente la casella **"Quadro B n."**, posta in alto a destra.

QUADRO C : CARTELLE DI PAGAMENTO OGGETTO DI DEFINIZIONE

ATTENZIONE: si invitano i contribuenti ad allegare alla comunicazione una copia delle cartelle di pagamento oggetto della definizione o, in mancanza, un estratto dei carichi di ruolo da richiedere al competente Agente della riscossione, per consentire agli Uffici l'integrazione o la correzione di eventuali errori.

Le informazioni da esporre nella sezione I del presente quadro sono reperibili nelle cartelle di pagamento oggetto di definizione.

Indicare, per ciascun rigo:

- nella **colonna 1** il codice provincia;
- nella **colonna 2** il codice comune;
- nella **colonna 3** il codice identificativo;
- nella **colonna 4** il numero della cartella;
- nella **colonna 5** l'importo da cartella, pari al totale da pagare riportato in cartella;
- nella **colonna 6** l'importo dei pagamenti già effettuati dal contribuente prima della definizione;
- nella **colonna 7** l'importo residuo, pari alla differenza tra l'importo di colonna 5 e l'importo di colonna 6;
- nella **colonna 8** l'importo da versare, pari al 40% dell'importo di colonna 7.

Nel caso in cui il numero delle cartelle di pagamento oggetto di definizione sia superiore a dieci, vanno compilati uno o più quadri aggiuntivi, numerando progressivamente la casella "**Quadro C n.**", posta in alto a destra.

Nella sezione II "**Modalità di pagamento**", barrare alternativamente la casella "**pagamento in un'unica soluzione**" ovvero "**pagamento rateale**", in funzione della scelta operata.

Qualora si opti per il pagamento in un'unica soluzione, dopo aver barrato la relativa casella, indicare la data del versamento e l'importo versato, che deve corrispondere al totale della Sezione I.

Qualora si opti per il pagamento rateale, dopo aver barrato la relativa casella, indicare:

- il numero complessivo delle rate mensili (massimo 120) di cui si intende fruire;
- la data del versamento della prima rata, il numero complessivo di rate versate con il relativo importo;
- il numero delle rate ancora da versare con il relativo importo.